



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti e le deduzioni delle parti;

rilevato, in ordine alla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, che essa rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione il quale l'aveva rigettata con ordinanza del 3.02.2011;

ritenuto che contro tale ordinanza non è ammissibile una domanda di opposizione volta alla revoca della sospensione dell'esecuzione, avendo il legislatore previsto, ex art. 624 comma 2 c.p.c., che la stessa è reclamabile solo ed esclusivamente davanti al Collegio, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c;

P.T.M.

Rigetta la istanza di sospensione.

Si comunichi.

Treviso, 23 settembre 2011.

Il Giudice

Depositate in Cancelleria
il 26 SET. 2011
IL CANCELLIERE